



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADOZIONE NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALQUATTRODIVIATORRE" Sede: Parabiago – Via Torre n 4

L'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale **Alquattrodiviatorre** regolarmente convocata, si è riunita in seconda ed ultima convocazione, il giorno 09 del mese di Marzo dell'anno 2010 alle ore 20,00 in Parabiago – Via Torre n. 4.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Comunicazioni del Presidente
- 2) - Approvazione del nuovo Statuto

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. , Dell'Acqua Roberto il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.a Nova Loredana.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che come anticipato nell'ultima Assemblea Elettiva del 25 novembre, si è reso necessario adeguare lo Statuto alle ultime leggi nazionali riguardanti le associazioni senza scopo di lucro.

Si procede alla lettura di ogni articolo del nuovo Statuto e dopo ampia discussione l'Assemblea approva all'unanimità il documento.

Al termine, i Soci ringraziano il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto e delegano il Presidente a registrare integralmente il nuovo Statuto.

Non essendoci null'altro da deliberare l'Assemblea Straordinaria si conclude alle ore 21.30.

Parabiago, 09 Marzo 2010

Il Segretario

Nova Loredana

Il Presidente

Roberto Dell'Acqua

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Legnano
IL PRESENTE ATTO E IL
ORIGINALE DI QUELLO REGISTRATO
IL 29 MAR 2010 AL N° 3
SERIE 3
per delega del Direttore

IL DIRETTORE
Orazio Andrea Passamonte
Giovanni CACCAMO
Assistente

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione culturale denominata:

ALQUATTRODIVIATORRE

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Parabiago (MI) Via Torre n. 4.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione, è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla Legge.

Non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

E' Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36-37-38 e seguenti del C.C. ed "Ente non commerciale" di tipo associativo e di promozione sociale, assistenziale e recepisce le normative previste dalla Legge 287/91 al D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 al DPR 235/2001.

L'Associazione,avente carattere apolitico e aconfessionale, persegue i seguenti scopi:

- contribuire allo sviluppo socio culturale, formativo e ricreativo dei propri associati in un rapporto dialettico e di confronto con la comunità locale nella divulgazione di arte, musica, architettura, gastronomia e cultura in generale, con particolare riguardo alla comunità di Parabiago e dintorni;
- contribuire alla tutela dell'immobile di importanza storica sito in Parabiago, Via Torre n. 4, denominato "La Torre";
- contribuire ad iniziative benefiche a favore delle Associazioni benefiche operanti sul territorio od a favore di singole persone. Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione intende promuovere varie attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti e mostre, nell'ambito delle quali potrà organizzare cene e rinfreschi.

In particolare potrà:

- gestire e sostenere corsi e manifestazioni per conto di uno o più soci; - produrre gli strumenti editoriali o di qualunque altro genere relativi alla propria attività ed alle attività culturali svolte dai soci;
- promuovere presso enti ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali le attività culturali svolte da uno o più soci; produrre, allestire e rappresentare spettacoli di rivista, varietà, teatro, radio-televisivi, cinematografici, di moda, artistici in genere;
- Organizzare corsi, seminari, stages;
- Organizzare escursioni e corsi sportivi.

Il tutto con esclusione di qualsiasi attività che la legge vieta alle Associazioni. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo scopi di lucro - svolgere delle attività economiche, legge 398, (organizzazione di eventi per conto terzi, ristorazione, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) sia rivolte ai Soci ma anche a terzi, aziende, Enti Pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento delle attività previste dallo Statuto. L'Associazione è libera di affiliarsi ad Enti e Associazioni che perseguano scopi analoghi o complementari, in armonia con le proprie finalità istituzionali, stipulare convenzioni con enti e associazioni operanti nel settore ricreativo, educativo, culturale e sportivo ivi comprese eventuali fusioni o incorporazioni. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.

Articolo 5 - Disciplina dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nonché dall'eventuale regolamento di attuazione che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e dalle norme di legge in materia di associazioni.

L'eventuale regolamento di attuazione dello statuto non può in nessun caso derogare alla disciplina dello Statuto, in quanto costituisce una sua fonte subordinata ed integrativa.

Articolo 6 - Patrimonio associativo e versamenti degli associati

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, anche a titolo di contributo, donazione, lascito e sponsorizzazione.

Le quote associative non sono trasferibili a terzi, ne per atto tra vivi ne per successione a causa di morte.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che delibererà sull'utilizzo degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell' Associazione.

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;

Il presente è allegato all'atto registrato
il 29 MAR 2010 al n. 131
Il Direttore



- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) da proventi diversi anche di attività economiche;

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione vanno obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione a favore di attività istituzionali previste nel presente Statuto. L'esercizio finanziario va dal Primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 6 bis - Quote Sociali

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dall'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività a servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Articolo 7 - Qualità di socio - Categorie di associati Diritti e doveri

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, abbiano incensurabile condotta morale e civile e dichiarino nella domanda di iscrizione di accettare i principi e gli scopi dell'Associazione, si impegnino a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché ad operare per lo sviluppo dell'Associazione stessa.

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone od enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del loro vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, previa domanda scritta del richiedente;
- soci onorari: persone, enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale e/o economico allo scopo dell'Associazione, non hanno diritto di voto, sono esonerati dal versamento delle quote annuali e sono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza adeguatamente motivata. -

Per quanto attiene alle comunicazioni dell'Associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante nell'apposito libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo a seguito di mancato versamento della quota associativa per un anno o per altro giudizio motivato, quale:

- a) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari
- b) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
- c) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea; in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Il recesso, l'esclusione dell'associato dall'associazione (o la cessazione del rapporto associativo con riferimento a singoli associati, dipendente da qualsiasi altra causa) non danno diritto in nessun caso al rimborso delle eventuali quote associative versate.

Articolo 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Articolo 10 - Assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ad eccezione di quanto oltre indicato.

L'assemblea non può essere convocata al di fuori della sede dell'Associazione.

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II Comma, C.C.).

La convocazione avviene mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno venti giorni prima della data dell'assemblea e/o con comunicazione scritta inviata agli associati, al domicilio risultante dal libro dei soci (anche via e-mail), almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è comunque valida anche quando, benché, non convocata, siano presenti o rappresentati tutti gli associati, l'intero Consiglio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

Non hanno diritto di voto:

- gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- gli associati che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare.

Articolo 11 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, sia in sessione della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custodi nella sede per poter essere consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione.

Articolo 12 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la deliberazione presa a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea.

Gli amministratori devono essere soci ordinari e sono rieleggibili.

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno tre membri: il Consiglio al suo interno nomina Presidente, il Segretario – che potrà avere anche compiti di tesoriere – e se ritenuto opportuno un Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere in persona del Presidente o di un suo delegato tutti gli atti amministrativi ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone le retribuzioni o compensi e/o i rimborsi spesa, avvalendosi anche delle agevolazioni previste dalla L. 342/2000 e successivi aggiornamenti.

Gli incarichi, di tipo professionale, possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo: in tal caso, eventuali retribuzioni saranno eventualmente erogate per lo specifico incarico, ferma restando la gratuità dell'incarico di consigliere.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'Assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta dal Presidente con lettera da inviare, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun Consigliere e Revisore, se nominati o, nei casi di urgenza, da inviarsi almeno due giorni prima.

Le modalità di convocazione devono, in ogni caso, consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Revisori, se nominati.

Il Consiglio si radunerà presso la sede dell'Associazione, tutte le volte che il Presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta motivata da almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente eventualmente nominato o dal Consigliere designato dai presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Poteri e rappresentanza

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo tassativo, riservino all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tra i suoi compiti:

- la sorveglianza dell'effettivo perseguimento delle finalità associative, come definite nello Statuto;
- l'elaborazione del bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- l'elaborazione del bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire la quota associativa annuale ed i termini per il versamento.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che potrà liberamente sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, nonché aprire e chiudere conti correnti bancari o postali.

Il Presidente potrà delegare, nei limiti di legge e del presente Statuto, la propria firma e potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'Associazione.

La carica di Presidente e di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso. Agli stessi spetterà tuttavia il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri anche non soci, eletti annualmente dall'assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi

Articolo 15 - Esercizi sociali - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presenti 2/3 dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad una o più Associazioni private o Enti Pubblici che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Il Presidente DELL'ACQUA ROBERTO

Il Segretario NOVA LOREDANA

Parabiago, 09 Marzo 2010

